



Visto:
Il Comandante della Legione
Gen. B. Luigi Curatoli

Luigi

Comando Legione Carabinieri "Marche"

Consiglio di Base di Rappresentanza

Via XXV Aprile, 81 Ancona
Telefono 0715037288 e-mail rgmrccobar@carabinieri.it

DELIBERA N. 227

Allegata al verbale 166/X in data 25 gennaio 2010

OGGETTO: Benessere del personale.

- Riordino dei ruoli e delle carriere – Attività del Comando Generale –

IL CO.BA.R.

LETTA

l'allegata mozione, parte integrante della presente delibera, presentata dai Delegati Ten. Col Luciano Ricciardi e Cap. Piero Pulsonetti, con la quale hanno richiamato l'attenzione sulla problematica in oggetto;

RITENUTA

condivisibile nella forma, motivazione e contenuto;

DELIBERA

Di inviare la presente al:

Co.Ce.R. ed al Co.I.R. affinché:

- a) facciano sapere quali conoscenze hanno sulle modifiche apportate e quale ruolo – eventualmente - hanno avuto al riguardo, atteso che proprio tali organismi hanno promosso la costituzione dei citati gruppi di lavoro e che il presidente del Co.I.R. presiede proprio quello del R.N.;
- b) il **Co.Ce.R.** promuova al più presto una assise di tutti i rappresentanti della categoria A per affrontare la problematica del "riordino dei ruoli e delle carriere";

Comando Generale affinché:

- a) emani una nota esplicativa chiarificatrice di quanto sopra richiesto dagli ufficiali spiegando:
 - le valutazioni, le promozioni annuali e le determinazioni delle aliquote;
 - quali effetti produrrà la modifica sul numero dei Ten. Col. che dovranno avanzare al grado superiore;
 - se la modifica può essere interpretata come una contrazione della promuovibilità che comporterà una riduzione di 6 unità per ogni anno fino al 2012 ($6 \times 3 = 18$) rispetto a quello che è avvenuto fino al 2009 (*34 neo colonnelli RN*) con una ulteriore penalizzazione/mortificazione e quindi danno, per coloro che potevano ambire al grado;
 - se la mancata determinazione anticipata delle aliquote deve essere considerata come una discrezionalità lasciata all'Arma e, comunque, con quale specifico fine;

C.U.B. affinché:


- a) faccia sapere quando intende – eventualmente - autorizzare l'incontro con i rappresentati della categoria, già richiesto nella **delibera 180/X del 06 aprile 2009** avente come oggetto: "diritti e serenità degli ufficiali – riflessi sul personale e nei reparti".

PRESENTI	VOTANTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI
9	9	9	//	//

IL SEGRETARIO
(App. sc. Michele Pasqualicchio)



IL PRESIDENTE
(Ten. Col. Luciano Ricciardi)





COMANDO REGIONE CARABINIERI "MARCHE"

Consiglio di Base di Rappresentanza

Via XXV Aprile NR. 81 Ancona

Telefono 071/5037288 – e-mail rgmrccobar@carabinieri.it

MOZIONE AI SENSI DELL'ART.23 R.I.R.M. PROPOSTA DAI DELEGATI

Ten.Col. RN Luciano RICCIARDI - Cap. RS Piero PULSONETTI

OGGETTO: **attività del Comando Generale sul riordino dei ruoli e delle carriere/considerazione della Rappresentanza Militare – riflessi sul benessere del personale.**

MENTRE

si registra un grandissimo fermento attorno alla questione del “riordino dei ruoli”, che “dovrebbe” aver giustificato anche la proroga del mandato della Rappresentanza Militare e che ha determinato la costituzione di appositi gruppi di lavoro, sia di Ufficiali del RN che di quelli del RS;

ufficiali del RS insistono in un affannoso “tam tam informatico” attorno ai lavori parlamentari appena ripresi per l’analisi e l’approvazione dell’A.C. 1441 – quater b il cui art. 29 prevede evidenti modifiche peggiorative al D.Lgs 298/2000 grazie al famigerato emendamento 22.1000 al ddl S. 1167 (*vds anche allegato articolo pubblicato su www.grnet.it*);

che già nel 1985 il problema dell’avanzamento era così sentito da arrivare ad occupare pagine di un importantissimo quotidiano come Repubblica(*vds. articolo allegato*);

risulta chiaro a tutti che tra le problematiche che affliggono la categoria A, quella più frustrante e con riflessi su tutta la struttura e sul personale amministrato(tutto) è legata all’avanzamento, soprattutto da Ten.Col. a Colonnello;

E' STATO APPROVATO

il D.L. 30.12.2009 n. 194, che, all’art.4, prevede “proroga dei termini in materia di personale delle FF.AA. e di Polizia”(vds. allegato);

SORPRENDE

che tale importante modifica del D.Lgs.298/2000, peraltro già soggetto a “ritocchi” nel 2004 e nel 2007, giunge mentre - in particolare - un Gruppo di Lavoro per gli ufficiali proprio del R.N. si sta adoperando per proporre al Comando Generale un progetto di riforma inserito in quello più ampio del “riordino dei ruoli e delle carriere”;

CONSIDERATO

che, alla data odierna, contrariamente a quanto avvenuto per le norme definite “di interesse per l’Arma dei Carabinieri” introdotte dalla *Legge Finanziaria 2010*, nessuna nota esplicativa pare sia stata divulgata per illustrare la norma stessa e, magari, le ragioni che hanno determinato il fulmineo provvedimento e i suoi effetti nei prossimi anni posto che, certamente, avrà incidenza sulla motivazione di moltissimi ufficiali, sui

loro stipendi e anche sulle scelte della stessa Amministrazione circa l'assegnazione degli incarichi;

che i sottoscritti rappresentanti della cat."A" hanno ricevuto numerose sollecitazioni da parte degli Ufficiali della Legione CC Marche:

- prima sui progetti di riforma, auspicando una azione della rappresentanza nell'interesse di tutta la categoria, per riequilibrare l'avanzamento e restituire un minimo di speranza a ciascuno;
- ora sul significato, la portata e gli effetti del suddetto D.L., peraltro a così alto contenuto tecnico da renderlo di difficile comprensione anche a chi, benché ormai "esperto ed abituato all'evoluzione dei criteri valutativi e di avanzamento", non riesce a intravedere quale sarà il proprio futuro in relazione alle scelte unilaterali del Comando Generale;

POSTO

che i delegati proponenti, non sono nelle condizioni di fornire risposte chiare ed esaustive, chiedono:

- a) al Co.Ce.R. e al Co.I.R. di far sapere quali conoscenze hanno sulle modifiche apportate e quale ruolo – eventualmente - hanno avuto al riguardo, atteso che proprio tali organismi hanno promosso la costituzione dei citati gruppi di lavoro e che il presidente del Co.I.R. presiede proprio quello del R.N.;
- b) al Co.Ce.R. di promuovere al più presto una assise di tutti i rappresentanti della categoria A per affrontare la problematica del "riordino dei ruoli e delle carriere";
- c) al Comando Generale di emanare una nota esplicativa chiarificatrice di quanto sopra richiesto dagli ufficiali spiegando:
 - le valutazioni, le promozioni annuali e le determinazioni delle aliquote;
 - quali effetti produrrà la modifica sul numero dei Ten. Col. che dovranno avanzare al grado superiore;
 - se la modifica può essere interpretata come una contrazione della promuovibilità che comporterà una riduzione di 6 unità per ogni anno fino al 2012($6 \times 3 = 18$) rispetto a quello che è avvenuto fino al 2009 (34 neo colonnelli RN) con una ulteriore penalizzazione/mortificazione e quindi danno, per coloro che potevano ambire al grado;
 - se la mancata determinazione anticipata delle aliquote deve essere considerata come una discrezionalità lasciata all'Arma e, comunque, con quale specifico fine;
- d) al C.U.B. se e quando intende – eventualmente - autorizzare l'incontro con i rappresentati della categoria, già richiesto nella delibera 180/X del 06 aprile 2009 avente come oggetto: "*diritti e serenità degli ufficiali – riflessi sul personale e nei reparti*".

I DELEGATI

Ten.Col.RN Luciano Ricciardi

Cap.RS Piero Pulsonetti

SCOPPIA LA PROTESTA DEL TENENTE COLONNELLO

MILANO - Quelli del ruolo normale unico non vogliono più sentirsi legati al motto "usi obbedir tacendo, tacendo morir". Ai primi di novembre hanno spedito individualmente a ciascun componente della Commissione Difesa un telegramma di pacata protesta, più o meno di questo tono: "la nuova proposta di legge Angelini va contro gli interessi della nostra categoria". Poi hanno cominciato a tempestare di lettere i quotidiani, missive zeppe di considerazioni amare ma, ahinoi, affiancate da argomentazioni notarili troppo specifiche, e settoriali. Oggi stanno per scendere sul terreno di guerra e c'è da credergli visto che si tratta di 814 tenenti colonnelli usciti dall' Accademia di Modena, in attesa di promozione. Un avanzamento che per colpa di leggi e controleggi (ne sono state emendate, dal '55 ai giorni nostri, più di cento) spetterà soltanto a 101 di essi. Gli altri? Che attendono il prossimo anno le tabelle della "disponibilità di vacanze"... e così, ci sono tenenti colonnelli che vestono la stessa divisa da 12 a 15 anni, cambiandola il giorno del pensionamento. "Vede, in questo disegno di legge che ormai sta per essere varato, si privilegiano colleghi appartenenti agli altri due ruoli - comincia a spiegare il tenente colonnello Angelo Coviello, classe 1933, architetto impiegato nel servizio lavori genio militare presso il comando della regione militare Nord-Ovest di Torino - ossia quello Speciale Unico che raggruppa gli ufficiali di complemento, i cosiddetti "trattenuti", passati in servizio permanente effettivo in seguito a concorso, e quello ad Esaurimento, i "trattenuti" cioè passati senza concorso". In che cosa consiste questa disparità? Andiamo, si fa per dire, per gradi. Il Ruolo Normale Unico (RNU) è composto da ufficiali dell' Accademia che hanno superato i duri corsi di Modena, che in più hanno magari frequentato la Scuola di Guerra, e che nei periodi di comando da tenente a tenente colonnello hanno subito parecchi trasferimenti e conseguenti disagi. Il Ruolo Speciale Unico (RSU) è affollato invece da ufficiali di complemento transitati con semplice domanda nel servizio permanente effettivo; dopo aver accumulato un'anzianità di servizio di almeno 10 anni, svolgono la loro attività - di norma - in una sola sede di servizio, senza incarichi di comando. Il Ruolo di Esaurimento, infine, non subisce ulteriori alimentazioni di effettivi, però ruba spazi agli altri due, specie al primo. In concreto, il tenente colonnello guadagna un milione e 600 mila lire nette al mese, il colonnello due milioni. La carriera normale prevede lo scatto dopo 6, al massimo dieci anni di servizio e dopo il comando del battaglione. Ma alcuni fattori hanno ridimensionato i "passaggi", obbligando i comandi ad operare tagli talvolta discutibili. "E' vero, di colonnelli l' Italia ne ha troppi, specie nell' esercito. Ma la colpa non è nostra: lo Stato Maggiore aveva previsto ben altri organici quando il nostro Paese entrò nella Comunità Europea della Difesa, naufragata per volontà di De Gaulle nel '58; la ristrutturazione dell' Esercito attuata nel 1975 che di fatto ha significato la riduzione di un terzo dei Reparti e degli Enti per non parlare della legge capestro numero 804 del 10 dicembre 1979 che prevede il numero chiuso dei colonnelli, ridotti a 1379. Attualmente, ci sono 2658 tra tenenti colonnelli e colonnelli in servizio permanente a disposizione in RNU. Si giungerà a ranghi normali solo nel 1991". Risultato: agli ufficiali dei Ruoli Speciali e quelli ad Esaurimento sono stati concessi adeguati vantaggi di carriera (e quindi economici), "mentre inopinatamente sono stati penalizzati quelli provenienti dall' Accademia". Insomma, si lamenta Coviello a nome di tutti i suoi colleghi, "noi che siamo l' ossatura di tutte le Forze Armate ci becchiamo la fregatura, mentre chi non è entrato dalla porta principale, ci passa avanti...". Il cahier de doléances è nutrito: per esempio, si fa carriera se si è nati in certi anni. "Annate buone sono quelle dal '28 al '30, quelle successive rendono la promozione un fatto aleatorio". Assurdità e paradossi: per ogni promozione occorre frequentare corsi di aggiornamento o di addestramento a livello universitario. Questo per migliorare i propri punteggi per le valutazioni di idoneità. Macchè: nella stessa categoria del ruolo normale si è passati nel giro di pochi anni da una promozione dopo la terza valutazione al 100 per cento, ad un 40 per cento tre anni prima di essere colpiti dai limiti di età, che per gli ufficiali dell' Esercito sono abbastanza bassi, 56 anni. Invece di programmare la propria carriera sulla base delle capacità professionali ecco i nostri ufficiali arrabattarsi per pietre la nomina a colonnello e il pensionamento al grado di generale di brigata. La guerra? Oh, quella la si combatte a colpi di carte bollate... - di LEONARDO COEN

D.L. 30-12-2009 n. 194

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2009, n. 302.

Art. 4 Proroga di termini in materia di personale delle Forze armate e di polizia

1. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, le parole: «quindici» sono sostituite dalle seguenti: «venti».
2. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: «2010-2011» sono sostituite dalle seguenti: «2011-2012».
3. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 19, comma 1, le parole: «dal 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012»;
 - b) all'articolo 35, comma 2, le parole: «fino all'anno 2009» e «dal 2010» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «fino all'anno 2011» e «dal 2012»;
 - c) all'articolo 26, comma 1, le parole: «al 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al 2011».
4. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è prorogato al 31 gennaio 2010. Le immissioni in servizio permanente ivi previste sono effettuate, nell'anno 2010, nel limite del contingente di personale di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 3, comma 93, della stessa legge n. 244 del 2007, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie.
5. L'applicazione degli articoli 16, comma 2, e 18, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è differita al 31 dicembre 2012 a partire dalle aliquote di valutazione formate al 31 ottobre 2009. Conseguentemente, nel citato periodo i tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri da valutare per l'avanzamento al grado superiore sono inclusi in un'unica aliquota di valutazione. Fermi restando i volumi organici previsti per il grado di colonnello del ruolo normale e il numero massimo di promozioni annuali, la determinazione dell'aliquota, il numero delle promozioni e la previsione relativa agli obblighi di comando sono annualmente determinati con il decreto di cui all'articolo 31, comma 14, del decreto legislativo n. 298 del 2000, prevedendo comunque un numero di promozioni non superiore a cinque per gli ufficiali aventi almeno tredici anni di anzianità nel grado, nonché, per gli anni 2010 e 2011, un numero di promozioni pari a dodici per gli ufficiali già valutati due e tre volte l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro.
6. Dall'applicazione dei commi 3 e 5 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
7. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogato al 31 maggio 2010.

D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298 (1).

Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'*articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78*.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 2000, n. 248, S.O.

19. Vacanze organiche, promozioni annuali, modalità per colmare ulteriori vacanze

1. Si applicano le disposizioni di cui agli *articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490*, e successive modificazioni, con riferimento alle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto. L'applicazione all'Arma dei carabinieri delle disposizioni del predetto articolo 24 decorre dal 2012 per gli ufficiali del ruolo normale, dal 2004 per gli ufficiali del ruolo speciale e dal 2007 per gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico (7).

(7) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 4, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194.

Roma, 7 dicembre 2009

Dopo anni di discussioni e proposte sul riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate e di Polizia con numerosi e diversificati disegni di legge sul tema, senza che alcuno si perfezionasse, forse anche per indisponibilità delle risorse necessarie, un emendamento di proposta governativa al multiforme disegno di legge 1167, affonda le aspettative della maggior parte degli Ufficiali dell'Arma. Da anni, infatti, vi è notevole fermento nella categoria per ripristinare un'equità sostanziale e trasparenza nelle carriere degli Ufficiali, tra le cui schiera vi è un consistente numero discriminato: gli ufficiali del Ruolo speciale. Proprio loro, da lungo tempo invocano riforme serie che, nell'interesse dell'Istituzione, del cittadino e dell'intera categoria, portino a:

1. **in via prioritaria, la riunificazione** dei Ruoli Normale e Speciale, eliminando tale distinzione e riconoscendo a tutti gli ufficiali pari dignità e opportunità (di carriera, impiego, trattamento economico, mobilità, ecc.);
2. **in subordine**, laddove non si eliminasse la discriminazione tra i due Ruoli, venivano indicati quali correttivi imprescindibili per il Ruolo Speciale:
 - la ridefinizione delle modalità di accesso al Ruolo Speciale, su base volontaria, a domanda dell'interessato (anziché, sulla base della provenienza);
 - l'allineamento dei diversi profili di carriera tra i due ruoli;
 - una normativa (di rango legislativo o regolamentare) che, nel dettare la disciplina applicabile agli appartenenti al ruolo (carriere, accesso agli incarichi, impiego, mobilità del personale ottenendo, in caso di trasferimento, l'assegnazione in una delle Regioni ed Organizzazioni indicate, ecc.), giustificasse il diverso trattamento.

Ma veniamo con ordine.

Il Decreto Legislativo 24/03/1993 n. 117 ha apportato rilevanti modifiche nell'ambito degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, distinguendoli, unicamente sulla base della provenienza, tra:

- un **Ruolo Normale** (RN - alimentato dai corsi regolari dell' Accademia Militare);
- un **Ruolo Speciale** (RS - alimentato dai Sottotenenti di complemento, dai Marescialli vincitori di concorso, dagli Ufficiali del RN che vi transitano);
- un **Ruolo Tecnico - Logistico** (alimentato da civili e Marescialli) che trovava ragione nelle particolari competenze tecniche specialistiche.

Fin dall'inizio, la riforma è risultata invisiva a molti, specie ai numerosi ufficiali che, avendo già partecipato con esito negativo ai concorsi precedenti, a partire dal 1994, si trovavano notevolmente penalizzati rispetto ai colleghi che avevano vinto il concorso fino all'anno prima, i quali furono accorpatisi di diritto nell'allora nuovo Ruolo Normale (con profilo e prospettive di carriera, economiche e d'impiego analoghi). La discriminante distinzione (che poteva trovare qualche giustificazione in altre Amministrazioni Militari, quali l'Esercito, di cui l'Arma allora faceva parte), in mancanza di obiettive e ragionevoli motivazioni per gli Ufficiali dell'Arma, che fino allora (e in parte tuttora) avevano svolto le medesime mansioni, in taluni casi raggiungendo anche gli apici della carriera (il primo Comandante Generale dell'Arma, Gen. C.A. Luciano Gottardo, proveniva proprio dal Complemento, ma vi sono anche molti altri esempi, tuttora in carriera), impose al Comando Generale di diramare una disposizione interna, con una circolare del 1994, con cui fissare delle direttive di massima che fornissero (formalmente) un senso alle differenze. Infatti, solo con un provvedimento a posteriori e di rango amministrativo, venivano illustrati i "*lineamenti orientativi di impiego per gli ufficiali del RS*":

- escludendo gli incarichi di Comando Provinciale e di Battaglione e ipotizzando altri profili di massima *“sempre che si tratti di Ufficiali Superiori che, per requisiti complessivi (e per disponibilità), siano ritenuti in grado di ben disimpegnarsi”* (quasi non fosse, normalmente, così);
- e prevedendo *“una politica d’impiego [...] che possa consentire una maggiore stabilità nelle sedi e negli incarichi”*, dichiarazione d’intenti in alcun modo codificata (nonostante i successivi interventi legislativi anche sui ruoli) e solo in casi eccezionali attuata.

La Rappresentanza Militare¹, sensibile al disagio diffuso tra il personale della categoria a seguito di tali riforme, già allora aveva portato all’attenzione del Comando Generale la problematica con alcune delibere. Negli ultimi anni, il disagio si è trasformato sempre più in un esteso e profondo malessere (anche a causa dei successivi provvedimenti normativi² che non hanno apportato alcun rimedio sostanziale alla condizione del Ruolo Speciale, a fronte di enormi vantaggi introdotti per il Ruolo Normale che si è visto quasi triplicare – da 37 a 91 – i posti da Generale, fino al grado di Generale di Corpo d’Armata, e accrescere parimenti quello da Colonnello – da 120 a 321)³. Tale forte scontento è stato fatto proprio anche dalla Rappresentanza Militare, che, ai vari livelli, ha prodotto significativi documenti.

Inoltre, la problematica, è stata recepita dalla Rappresentanza Centrale⁴ - Sezione Carabinieri - nel corso dell’assemblea plenaria indetta nel novembre 2006 a Roma, alla presenza di una delegazione di ciascun Coir e Cobar da tutta Italia. A seguito di tale assise, nel giugno 2007 il Cocer Carabinieri istituì un gruppo di lavoro formato da un delegato della categoria “A”⁵ appartenente al Ruolo Speciale per ciascun Coir. Tale équipe, nel novembre dello stesso anno, consegnava i documenti conclusivi dei lavori, formulando concrete proposte correttive della categoria, elaborati che il Cocer con delibera⁶ trasmetteva al Comando Generale per le valutazioni di competenza. Quest’ultimo, a parte l’incontro dello scorso 9 ottobre, deve ancora fornire una risposta. Nel frattempo (mentre il citato gruppo di lavoro era all’opera o aveva già presentato le sue conclusioni), il Governo, (probabilmente su impulso del Comando Generale, spalleggiato da parte dell’attuale Cocer):

1. nel 2007 presentava e approvava alla Camera dei deputati il ddl 3297 in tema di riordino delle carriere, all’interno del quale veniva prevista, tra l’altro, la modifica dell’avanzamento da Capitano a Maggiore da “a scelta” a “ad anzianità” dopo 7 anni per il RN e 10 anni per il RS (proposta legislativa che è stata oggetto di decise critiche da parte della maggioranza degli Ufficiali e di parte della Rappresentanza Militare). La relazione introduttiva a tale ddl, nel maldestro tentativo di chiarirne o giustificarne gli obiettivi, ammette di fatto la netta antitesi a qualsivoglia valutazione meritocratica, e ne rivela i suggeritori-autori occulti⁷ (pagine 7 e 8);
2. ha proposto un emendamento (il 22.1000), approvato il 14 ottobre scorso, al ddl 1167 (licenziato definitivamente dal Senato il 25 novembre 2009), con cui viene ribadita la volontà di trasformare l’avanzamento dei Capitani da “a scelta” a “ad anzianità” allungando la permanenza nel grado di un anno. Il provvedimento legislativo deve ancora tornare al vaglio della Camera per l’approvazione definitiva, ma il pericolo che a questo punto passi è elevato, quanto la delusione, disapprovazione e il malessere in seno alla categoria.

Le cose che turbano profondamente, al di là del contenuto delle modifiche, sono:

- la riforma dei ruoli viene presentata come "emendamenti" ad un disegno di legge che concerne la sicurezza, ma che, in realtà, è una sorta di zibaldone, sebbene tutti gli Ufficiali, indistintamente dal ruolo di appartenenza, chiedano, da anni, un intervento risolutivo delle problematiche che affliggono la categoria;

- nessuno (né la scala gerarchica né la Rappresentanza) ha detto o fatto sapere nulla e solo grazie alla capacità di alcuni singoli, si è potuto sapere che le dette modifiche erano state presentate ad opera del Governo ed approvate;
- le iniziative disattendono completamente i desiderata della gran parte della categoria, e sono state ideate, elaborate e proposte senza alcun coinvolgimento degli Ufficiali (o non è così?!)
- sulla cui vita sono destinate a produrre effetti, più o meno rilevanti;
- che l'innovazione proposta, anziché fornire nuovi stimoli e linfa agli appartenenti alla categoria, ne voglia soggiogare, penalizzandoli, i ranghi più bassi (da Sottotenente a Tenente Colonnello), inducendo coartatamente (e, nella maggior parte dei casi, illusoriamente) chiunque aspiri a progredire oltre nella carriera a prestarsi e piegarsi a qualsivoglia richiesta superiore (d'altra parte sarà sulla base delle valutazioni di quelli che poi verranno selezionati i pochi "meritevoli" di avanzamento ulteriore, più che non su altri parametri obiettivi), a prescindere dalla sua ragionevolezza e/o utilità per il servizio e il cittadino;
- la palese antitesi tra gli obiettivi di "ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" proclamati e perseguiti con la legge 4 marzo 2009 n° 15 e il successivo decreto legislativo del 27 ottobre 2009 n° 150 da un lato, e la riforma degli avanzamenti degli ufficiali in discussione con il ddl 1167 (che esclude, per la stragrande maggioranza degli ufficiali – oltre 2.900 su circa 3.400 – qualsivoglia valutazione meritocratica per gli avanzamenti fino al grado di Tenente Colonnello – pari a 4 avanzamenti e dai 18 ai 22 anni di carriera con progressione per sola anzianità).

Tutto questo sta portando gran parte degli Ufficiali a valutare forme di rimostranza e ricorsi collettivi che palesino il malessere diffuso e vi pongano rimedio, mentre molti, anche all'interno, auspicano ormai la dibattuta unificazione delle Forze di Polizia, quale unica soluzione all'incapacità di chi ha il potere di gestire la crisi che sta maturando e ripristinare un minimo di equità e trasparenza.

**Tabelle di cui agli artt 4, co.1 e art. 31 co. 11 D.LGS. 5-10-2000 n.298
Organici e avanzamenti degli Ufficiali nell'Arma dei Carabinieri.
Tabella n. 1**

RUOLO NORMALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	Promozione ad anzianità			
1	2	3	4	5	6	7	8
Generale di Corpo d'Armata	10	-	-	-	-	-	-
Generale di Divisione	20	scelta	3	-	-	-	2 o 3 (a)
Generale di Brigata	61	scelta	4	-	-	-	3 o 4 (b)
Colonnello	321	scelta	6	-	2 anni di comando provinciale o incarico equipollente (d)	-	7 o 8 (c)
Tenente Colonnello	568	scelta	5 (e) 7 (f) 13 (g)	-	4 anni di comando territoriale (h), anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore o Capitano	-	14 (i) 10 o 11 (l) 5 (m)
Maggiore	245	anzianità	-	5	-	-	-
Capitano	350	scelta anzianità	6	9	-	-	52
Tenente	204	anzianità	-	4	-	Aver conseguito il diploma di laurea	-
Sottotenente	102	anzianità	-	2	-	Superare corso applicazione	-

TOTALE 1881

Tabella n. 2

RUOLO SPECIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta a grado superiore
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	Promozione ad anzianità			
1	2	3	4	5	6	7	8
Colonnello	35	-	-	-	-	-	-
Tenente Colonnello	475	scelta	7	-	2 anni di comando territoriale (a) o di incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Magg. o Cap.	-	7
Maggiore	220	anzianità	-	5	-	-	-
Capitano	440	scelta	5	12	-	-	49
Tenente	240	anzianità	-	5	-	-	-
Sottotenente	96	anzianità	-	2	-	Superare corso applicativo	-

(a) comando infraprovinciale che abbia alle dipendenze stazioni.

TOTALE 1506

Tabella n. 3

Organico degli Ufficiali del Ruolo Normale ai sensi dell'art.1 D.LGS 24-3-1993 n.117

Grado	Organico	Forma di avanzamento	Anni di anzianità minimi di grado per avanzamento		Titoli, esami, corsi	Promozioni a scelta al grado superiore
			A scelta	Ad anzianità		
Generale Divisione	10	-	-	-	-	-
Generale Brigata	27	scelta	3	-	-	3
Colonnello	120	scelta	4/7	-	-	7
Ten. Colonnello	436	scelta	8	-	-	18
Maggiore	245	anzianità	-	5	-	-
Capitano	491	Scelta / anzianità	8	12	-	38
Tenente	302	anzianità	-	4	-	-
Sottotenente	302	anzianità	-	2	Superamento corso di applicazione	-

TOTALE 1933

¹ Istituita con legge 11-07-1978 n.382 e disciplinata con DPR 4-11-1979 n.691 e DM 9-10-1985.

² I Decreti Legislativi 05/10/2000 n. 297 e 298.

³ Si vedano tabelle.

⁴ La Rappresentanza militare è strutturata su tre livelli in Consiglio Centrale di Rappresentanza (Cocer, organo interforze composto da una sezione per ciascuna Forza Armata), Consigli Intermedi (Coir, nell'Arma a livello di Comando Interregionale) e Consigli di Base (Cobar, nell'Arma a livello di Comando di Regione/Reggimento/Battaglione), ciascuno composti da delegati elettivi rappresentativi delle varie categorie di personale: la categoria "A" per gli Ufficiali, la "B" per i sottufficiali, la "C" per la truppa, e la "D" e la "E" per il personale di leva.

⁵ Quella degli Ufficiali in servizio permanente.

⁶ La n. 156 del 22-10-2008.

⁷ Nello stesso periodo tra gli uffici del Comando Generale dell'Arma passavano in circolazione appunti che sembravano la fotocopia (o l'embrione) di alcuni passaggi chiave della relazione introduttiva al citato ddl. 3297.